

ROMA



Municipio Roma II



Consiglio Nazionale delle Ricerche

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

**Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, p.le Aldo Moro 7 - Partita IVA 02118311006 - Codice Fiscale 80054330586, in persona della Presidente Maria Chiara Carrozza nata a Pisa il 16 settembre 1965, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente e Legale rappresentante**

### **E**

**ROMA CAPITALE Municipio II con sede in Roma Via Tripoli n. 136 codice fiscale 02438750586 rappresentato dalla Presidente Francesca Del Bello, nata a Roma il 16.12.1972.**

### **Premesso che**

#### **Il Consiglio Nazionale delle Ricerche**

- è il più grande Ente pubblico di ricerca italiano, fondato nel 1923, con sede centrale in Roma e una rete scientifica formata da 7 dipartimenti e di 88 istituti di ricerca presenti in tutto il territorio nazionale; la sua videnda istituzionale e il suo influsso nell'avanzamento delle conoscenze scientifiche e nell'innovazione tecnologica ha attraversato e caratterizzato la storia politica, sociale e culturale italiana e internazionale fino ai nostri giorni.
- ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione valorizzazione e il trasferimento dei risultati conseguiti in collaborazione con Enti di Ricerca, Università, Imprese, Istituzioni culturali e Accademie contribuendo, attraverso azioni mirate, a favorire l'avvio di progetti di ricerca, di formazione e di divulgazione in partnership di interesse comune;
- si occupa primariamente di ricerca scientifica ma anche di attività formativa e culturale ed è suo precipuo compito elaborare e trasferire criticamente il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti a diverso titolo su programmi e progetti, in considerazione dei finanziamenti dello Stato e/o altri organismi pubblici, internazionali e/o privati;
- ha già partecipato attivamente ad iniziative organizzate dai Municipi di Roma Capitale collaborando o promuovendo attività culturali che producono un indotto economico per il territorio e per le attività produttive afferenti.

#### **Il Municipio Roma II**

- in riferimento alle finalità del proprio Statuto e ai compiti istituzionali ad esso demandati in attuazione della normativa vigente svolge, tra l'altro, attività di progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi educativi e scolastici, di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti;
- rappresenta l'Istituzione fra quelle più direttamente interessate dalle trasformazioni e dagli impatti sul territorio che le funzioni universitarie determinano.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Art. 2 (Finalità dell'accordo)**

Le parti congiuntamente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione anche attraverso una progettazione congiunta per la partecipazione a bandi europei, nazionali, e regionali volti ai seguenti obiettivi:

- a) progettazione e realizzazione di attività culturali congiunte;
- b) individuazione di azioni per la massima valorizzazione della presenza e delle potenzialità del CNR nel territorio municipale;

### **Art. 3 (Oggetto)**

Per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2, le parti intendono impostare e sviluppare, progetti multidisciplinari nei seguenti campi di attività:

- definizione di percorsi culturali e didattici innovativi, con il coinvolgimento delle realtà territoriali e professionali, per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza e dell'aggiornamento continuo;
- definizione di attività didattiche, divulgative, artistiche, museali e convegnistiche per la diffusione delle conoscenze scientifiche, con particolare attenzione alle realtà scolastiche del territorio, nonché delle fasce sociali più deboli, alla terza età e alla disabilità;

### **Art. 4 (Atti esecutivi)**

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali costi, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le parti;
- gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali, comunitari) provenienti da soggetti terzi
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- I responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi;

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle parti.

### **Art. 5 (Responsabili)**

Il CNR indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o suo delegato avente uguali poteri.

Il Municipio indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o un suo delegato avente uguali poteri.

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per il Municipio Roma II

pec: protocollo.municipioroma02@pec.comune.roma.it

Via Tripoli 136 – 00199 Roma

all'attenzione del Presidente Francesca Del Bello

per il CNR

p.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma

all'attenzione del Direttore generale Giuseppe Colpani

### **Art. 6 (Obblighi)**

I dipendenti di una delle due parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

### **Art. 7 (Risultati delle ricerche)**

le parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici, culturali o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca, delle attività e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito della presente intesa, hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra parte.

Qualora il CNR e il Municipio intendano pubblicare su riviste internazionali e nazionali, o diffondere sui media e sui social network I risultati delle attività in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari, conferenze o simili, sono tenuti a concordare I termini e I modi delle pubblicazioni e comunque a citare l'intesa nell'ambito della quale è stata svolta l'attività di collaborazione.

### **Art. 8 (Tutela immagine e loghi)**

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi del CNR e del Municipio Roma II possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo richiede il preventivo consenso della parte interessata.

### **Art. 9 (Obblighi assicurativi)**

Ciascuna parte nell'attuazione della presente intesa è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte. In quest'ultimo caso la parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

### **Art. 10 (Trattamento dati personali e Privacy)**

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e risultati delle attività oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire I dati e/o le informazioni, sia sul supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018.

Tutti i dati personali comunicati dalle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par.1, lett.b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali all'esecuzione del predetto Protocollo d'Intesa in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio Roma Capitale e il CNR agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Si allega al presente Protocollo d'Intesa l'informativa sulla gestione dei dati tra le Parti.

Nessun dato personale dei partecipanti alle iniziative che verranno organizzate potrà essere diffuso e/o registrato a mezzo supporto audio/video senza previo consenso espresso dei genitori/tutori/legittimati o dell'interessato, ove maggiorenne.

**Art. 11**  
**(Durata, recesso)**

Il presente accordo ha una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata per un pari periodo previo accordo scritto tra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività.

Ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo, dando un preavviso scritto all'altra parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

**Art. 12**  
**(Controversie)**

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

per il Municipio Roma II  
La Presidente  
Francesca Del Bello

per il CNR  
La Presidente  
Maria Chiara Carrozza